



COMUNE DI MASSANZAGO

PROVINCIA DI PADOVA

ORIGINALE

Registro Generale n. 3

ORDINANZA DEL SINDACO N. 3 DEL 19-03-2020

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 50 E 54 D.LGS 267/2000.
ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEI D.P.C.M. 8/3/2020,
D.P.C.M. 9/3/2020 E D.P.C.M. 11/3/2020 ADOTTATE AI SENSI DELL'ART. 2 DEL
D.L. 23 FEBBRAIO 2020, N. 6.**

VISTI:

- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'art. 1, comma 1, del precitato decreto laddove viene disposta l'adozione di precise e rigorose misure mirate ad evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori nonché al loro interno, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e che a tale contesto è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza";

PRESO ATTO che con successivo D.P.C.M. del 9 marzo 2020, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, dell'incremento dei casi sul territorio nazionale e della necessità, dunque, di adottare misure uniformi su tutto il territorio nazionale, le misure di cui all'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 sono state estese all'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO che con DPCM dell'11 marzo 2020, sono state ulteriormente inasprite le misure atte al contenimento del Coronavirus;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117 del 12.03.2020 laddove, in merito alle misure disposte con i citati decreti, viene precisato quanto segue: "Nel confermare che le suddette regole si applicano agli spostamenti da un comune ad un altro, si evidenzia che le medesime regole sono valide anche per gli spostamenti all'interno di uno stesso comune, ivi compresa quella concernente il conseguente rientro presso la propria abitazione. Per quanto riguarda le situazioni di necessità, si specifica che gli spostamenti sono consentiti per comprovate esigenze primarie non rinviabili, come ad esempio per l'approvvigionamento alimentare, o per la gestione quotidiana degli animali domestici, svolgere attività sportiva e motoria all'aperto, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro";

CONSIDERATO:

- che dai controlli effettuati dagli organi preposti è emerso l'accertamento di un notevole numero di persone deferite all'A.G. per essersi allontanate dalla propria residenza e spostate all'interno del territorio comunale senza che ricorressero le motivazioni di stretta necessità di cui ai richiamati atti;
- che, a tal riguardo continuano a pervenire alla C.O.I (Centro Operativo Intercomunale) e agli organi di controllo numerose denunce e segnalazione in merito alla violazione delle misure sopra dette;
- che, pertanto, si rende necessario ribadire e rafforzare, pur rimanendo nei confini dell'alveo normativo in vigore, la portata delle limitazioni agli spostamenti già disposte, facendo espresso divieto di spostamenti non giustificati all'interno del territorio, con particolare riferimento alle aree maggiormente frequentate dal passeggio pubblico;

RICHIAMATO l'art. 2 del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 dal titolo "Ulteriori misure di gestione dell'emergenza" recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che al comma 1 recita: "Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1";

Tutto ciò premesso e considerato:

VISTI:

- l'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833, l'art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112;
- il Regio Decreto n. 27 luglio 1934, n. 1265 recante Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;
- gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente ordinanza;

2. per i motivi contingibili ed urgenti espressi in narrativa, con decorrenza immediata e fino ad ulteriori disposizioni, il divieto assoluto di passeggio pubblico o stazionamento (attività ludiche, ricreative, sportive jogging, ecc...), non rientranti tra gli spostamenti per ragioni di lavoro, di salute o

di necessità prescritte dai D.P.C.M. del 08 e 11 marzo 2020 e non rispondente a comprovate e non rinviabili esigenze primarie di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117(2)/Uff. III - Prot. Civ. del 12.03.2020;

3. in correlazione al punto 2, l'interdizione assoluta al pubblico passeggio, stazionamento, transito pedonale ovvero con ogni mezzo idoneo per la circolazione e il trasporto di persone e cose, su tutti gli argini fluviali e consortili, percorsi ciclopedonali, aree verdi, parchi, giardini pubblici o aperti al pubblico nonché nei seguenti luoghi pubblici e aperti al pubblico del territorio comunale:

- Parcheggi/piazze: Piazzetta Donatore, parcheggio piazza Chiesa S. Pio X, parcheggio Chiesa di Zeminiana e parcheggio Chiesa di Sandono, parcheggi scuole e campi sportivi di via Cavinazzo e di via Vivaldi;
- Aree cimiteriali e parcheggi attigui dei cimiteri di Massanzago, Zeminiana e Sandono;

4. è precisato che rimane consentito, anche nei luoghi sopra elencati, il solo transito necessario per coloro che devono recarsi al lavoro, fare rientro a casa o assolvere ad una delle esigenze primarie come in premessa già individuate, nonché soddisfare i fabbisogni fisiologici di animali domestici nelle immediate vicinanze della propria residenza, domicilio o dimora abituale e per un tempo strettamente necessario a soddisfare tale necessità;

EVIDENZIA

la necessità di attenersi strettamente alle misure di contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19 contenute nei decreti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, **ed in particolare quelle di restare a casa, uscendo solo ove strettamente necessario.**

AVVERTE

- che per quanto non espressamente disposto nella presente ordinanza, restano ferme le disposizioni di cui al DPCM 8 marzo 2020, come richiamate dal DPCM del 9 marzo 2020, e dal DPCM 11 marzo 2020.
- che le violazioni della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa statale e/o regionale (art. 650 del codice penale, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 richiamato in premessa), saranno punite con l'applicazione della Sanzione Amministrativa Pecuniaria compresa tra il minimo edittale di € 25,00 ed il massimo di € 500,00 stabilendo il pagamento in misura ridotta di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, oltre, se del caso, alla sospensione dell'attività per il periodo di durata della presente ordinanza nel rispetto della vigente normativa di settore.
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato dalla sua pubblicazione avrà durata fino ad ulteriori disposizioni.

DISPONE

- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;
- che la Polizia e le altre Forze dell'Ordine eseguano i controlli per il rispetto della presente ordinanza;
- che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente sezione Amministrazione Trasparente.

che la presente Ordinanza venga comunicata a:

- Prefettura di Padova
- Presidenza della Regione Veneto per le Attività Necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19;
- Sig. Questore di Padova;
- Comandante Compagnia Carabinieri di Cittadella;
- Comandante Stazione dei Carabinieri di Trebaseleghe;
- Comandante Compagnia della Guardia di Finanza di Cittadella;
- Comandante dei VV.F. distaccamento di Camposampiero;
- Presidente dell'Autorità di Bacino - Consiglio di Bacino Brenta;
- Polizia Locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese;
- Al Coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile;

IL SINDACO
SCATTOLIN STEFANO
(documento firmato digitalmente)